Manuale per le Opzioni di Costo Semplificate

Allegato 4 del Manuale delle Procedure dell'AdG

COESIONE ITALIA 21-27 JTF
Cofinanziato dall'Unione europea
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud

Indice

1. Introduzione al Manuale	pag. 3
1.1. Scopo e articolazione del Manuale	pag. 4
1.2. Definizioni e fonti di riferimento	pag. 6
1.3. Tipologia di Opzioni di Costo Semplificate	pag. 8
2. Le condizioni per l'applicazione delle Opzioni di Costo Semplificate	pag. 11
2.1. Il processo operativo per la definizione delle OCS nel PN JTF	pag. 12
2.1.1. Identificazione delle operazioni	pag. 12
2.1.2. La metodologia per lo sviluppo delle OCS	pag. 13
2.1.3. Identificazione degli indicatori	pag. 15
2.1.4. Definizione della pista di controllo	pag. 17
2.1.5. Definizione dei metodi di adattamento	pag. 17
2.2. Combinazione delle OCS	pag. 18
2.3. Quando usare le OCS	Pag. 18
2.4. OCS e norme in materia di Aiuti di Stato	Pag. 18
2.5. Applicazioni delle OCS alle operazioni a finanziamento congiunto JTF e altri fondi SIE	Pag. 19
2.6. Ruoli e responsabilità nei processi di applicazione delle OCS	Pag. 19
3. Il processo di individuazione delle OCS nel PN JTF	pag. 22
3.1. Fase 1: L'analisi di contesto	pag. 24
3.1.1. Analisi SWOT	pag. 24
3.1.2. Analisi costi- benefici comparativa	pag. 24
3.1.3. Analisi di fattibilità e rilevanza	pag. 25
3.2. Fase 2: Analisi e raccolta dei dati disponibili	pag. 26
3.3. Fase 3: Stesura scheda OCS per azione	pag. 27
3.4. L'approccio metodologico per l'individuazione delle OCS nel PN JTF	pag. 29
4. Approvazione, validazione e controllo delle OCS nel PN JTF	pag. 31
4.1. Fase 4: Approvazione e verifica del metodo scelto per le OCS	pag. 32
4.2. Fase 5: Verifica della corretta applicazione delle OCS	pag. 34
Allegato 1. Riepilogo delle OCS adottate nel PN JTF	pag. 35



1. Introduzione al Manuale

1.1. Scopo e articolazione del Manuale

Il Regolamento Europeo 1060/2021 (RDC) prevede che il sostegno dell'UE attraverso i fondi delle politiche di coesione possa essere basato su Opzioni di Costo Semplificate (OCS), intese come importi o percentuali che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi (reali) ammissibili sostenuti dai beneficiari per la realizzazione dell'operazione finanziata. Le OCS costituiscono un metodo alternativo per il rimborso dei costi ammissibili di un'operazione, rispetto al metodo tradizionale in base al quale sono rimborsati i costi effettivamente sostenuti e pagati dal beneficiario, giustificati da fatture o da ricevute di pagamento.

Il Regolamento RDC prevede, in particolare, la possibilità di utilizzare OCS sia ai fini del rimborso delle spese di un Programma da parte della Commissione all'Autorità di gestione (secondo le modalità indicate dagli articoli 51 e 94 RDC[1]) sia ai fini del rimborso, da parte dell'AdG, ai beneficiari delle operazioni[2].

In caso di applicazione di OCS le verifiche di gestione e gli audit non verificheranno ex post i costi effettivamente sostenuti dai beneficiari, ma controlleranno che la metodologia per la determinazione delle OCS ex ante sia conforme alle norme applicabili e correttamente applicata.

Il PN JTF 2021-2027 non prevede OCS approvate a livello di Programma ai sensi dell'art. 94, par. 1 e 3 RDC. Pertanto, **il presente manuale fa riferimento unicamente alle Opzioni di Costo Semplificate da applicarsi ai fini del rimborso ai beneficiari delle operazioni**, da parte dell'Autorità di Gestione o da parte degli Organismi Intermedi (la Regione Sardegna per il Piano Territoriale per la Transizione Giusta del Sulcis Iglesiente – Priorità 1 del PN JTF- e la Regione Puglia per il Piano Territoriale per la Transizione Giusta della Provincia di Taranto – Priorità 2 del PN JTF).

Nello specifico, le sovvenzioni fornite ai beneficiari possono avvenire nella forma delle seguenti opzioni semplificate di costo[3]:

- Tassi forfettari;
- Tabelle standard di costi unitari;
- Somme forfettarie.

Laddove si faccia uso dei costi semplificati, i costi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi. Il punto chiave che permette di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi è dato dal fatto che non è più prescritta la tracciatura di ogni spesa cofinanziata in modo da risalire ai singoli documenti d'appoggio. In linea con tale impostazione, la Commissione europea ha introdotto la loro obbligatorietà quando il costo totale dell'operazione non supera i 200.000 euro, a meno che non si tratti di operazioni il cui sostegno si

[1] Secondo l'art. 94 par. 1 RDC, la Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettaria e tassi forfettari in conformità dell'art.51, sulla base degli importi e dei tassi approvati tramite una decisione in conformità dell'art.94 par.3 o stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 dell'art. 94.
[2] Cfr. art.53 RDC.
[3] Cfr. art. 53. 1 lettere b), c) e d) RDC. L'uso di tali OCS nella precedente programmazione 2014-2020, a seguito anche dell'intervenuta modifica dei regolamenti di riferimento nel corso del 2018, è stato apprezzato da tutti gli stakeholder, tra cui anche la Corte dei Conti Europea. La Corte, infatti, a tal proposito, ha raccomandato che la Commissione estendesse l'uso degli importi forfettari e dei pagamenti a tasso forfettario invece del rimborso a "costi reali", al fine di ridurre la probabilità di errori e gli oneri amministrativi che insistono sui promotori dei progetti. Secondo la Corte dei conti Europea i progetti i cui costi sono dichiarati utilizzando le OCS sono meno soggetti a errore; pertanto, un loro uso più estensivo avrebbe in linea di principio un impatto positivo.

configura come aiuto di Stato[4].

Sulla base di tale quadro normativo il presente Manuale ha lo scopo di descrivere i riferimenti metodologici per la definizione e l'applicazione si propone di **delle Opzioni di Costo Semplificato nell'ambito del PN JTF 2021-2027**, rappresentando in maniera organica:

- il richiamo degli elementi base del quadro normativo di riferimento;
- le OCS applicabili al Programma con una analisi dei limiti e delle opportunità collegabili alle diverse opzioni;
- le condizioni, gli ambiti e i processi per l'individuazione delle OCS applicabili al PN JTF con l'identificazione delle autorità del programma coinvolte e dei relativi presidi di responsabilità;
- la procedura per l'approvazione delle OCS, gli attori coinvolti, gli schemi per la definizione delle opzioni semplificate di costo applicabili al PN JTF e le relative modalità di approvazione.

Tale strumento è rivolto agli uffici competenti per le varie attività inerenti alle OCS ed al relativo personale incaricato, nell'ambito della AdG e degli OI del Programma (Regione Sardegna per il PTJTF del Sulcis Iglesiente e Regione Puglia per il PTJTF della Provincia di Taranto) e si integra, per quanto non specificatamente presente o richiamato, con:

- il SI.GE.CO. del PN JTF adottato dalla AdG;
- il Manuale delle Operazioni e delle Procedure adottato dalla AdG del PN JTF;
- i Manuali Procedurali per Azione adottati dagli Organismi Intermedi.

Le presenti disposizioni si applicano a domande finanziate, nella forma delle sovvenzioni, a seguito di bandi/inviti gestiti dalla AdG nell'ambito della Priorità 3 del programma o gestiti dagli OI per quanto fa riferimento alle Priorità 1, 2 e 3 del Programma. Indicazioni di dettaglio che non modificano in maniera sostanziale i contenuti del presente Manuale potranno essere fornite con successive note da parte dell'Autorità di Gestione.

Si riportano nella **Tabella 1** della pagina seguente principali definizioni e sigle utilizzate all'interno del presente Manuale.

Tabella 1. Glossario e sigle

AdA: Autorità di Audit
AdG: Autorità di Gestione del PN JTF coincidente con il Dipartimento Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
SRA: Strutture con Responsabilità Amministrativa, sono le strutture regionali, individuate dai due OI del Programma, che sono coinvolte nell'attuazione delle Priorità di competenza ai sensi delle convenzioni sottoscritte con l'AdG.
FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale
FNLC: Financing Not Linked To Costs (Finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni)

[4] Cfr. art. 53.2. RDC

FSE+: Fondo sociale europeo Plus
FTE: Full-Time Equivalent (unità di personale equivalente a un tempo pieno)
JTF: Just Transition Fund (Fondo per la Transizione Giusta)
OCS: Opzioni di Costo Semplificato
OI: Organismi intermedi. Sono individuati ai sensi degli Atti di delega
Atto di delega: La convenzione stipulata con la Regione Puglia il 04/10/2023 (nota prot. AICT 0027761)e la convenzione stipulata con la Regione Sardegna il 22/11/2023 (nota prot. AICT 0032830)
OP: Organismo Pagatore che rappresenta l'Autorità Contabile del Programma
OTS: Off The Shelf (pronta all'uso)
PN: Programma Nazionale JTF
RDC: Regolamento Recante Disposizioni Comuni Reg. (UE) 1060/2021
SCO: Simplified Cost Options (opzioni di costo semplificato)
SI.GE.CO.: Sistema di gestione e controllo
Fondi SIE: Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SSUC: Standard Scales of Unit Costs (tabelle standard di costi unitari)
SWOT: Strenghts Weaknesses Opportunities Threats (Punti di forza, di debolezza, opportunità e minacce)
TFUE: Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TM: *Tailor Made* (fatto su misura)

1.2. Definizioni e fonti di riferimento

Come indicato nella comunicazione della Commissione Europea C/2024/7467 recante "Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060" (Orientamenti), le OCS "sono importi o percentuali, definiti ex ante, che rappresentano la miglior approssimazione possibile dei costi ammissibili effettivi (reali) concretamente sostenuti per l'attuazione di un'operazione".

Sulla base di questa definizione, si rilevano cinque elementi principali, da evidenziare ai fini dell'uso delle OCS:

1. **ammontare pre-definito o percentuale**: le OCS possono essere espresse sia come numeri assoluti (come accade per i "costi unitari" o le "somme forfettarie") sia come importi percentuali di altri valori (vedi il caso dei "tassi forfettari").

2. **Focus sui soli costi effettivamente ammissibili**: le OCS coprono esclusivamente i costi che secondo le normative dell'UE e nazionali sono considerati ammissibili al rimborso. Tutte le spese non ammissibili sono perciò escluse dai calcoli.

3. **Massima precisione nell'approssimazione**: le OCS sono medie che approssimano i costi effettivi (reali). Il livello di accuratezza accettabile di tali medie (ovvero quanto "vicini" ai costi effettivi dovrebbero essere gli importi delle OCS) deve essere valutato caso per caso. È importante ricordare che "l'approssimazione perfetta" non esiste.

4. **Definizione ex ante**: laddove si fa uso delle OCS i costi ammissibili possono essere calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi.

Non è più prescritta la tracciatura di ogni spesa cofinanziata così da orientare maggiormente l'attenzione sul raggiungimento degli obiettivi strategici invece che nella raccolta e nella verifica di documenti finanziari. Questo approccio facilita l'accesso ai fondi dei beneficiari, anche con progetti di minore entità, grazie alla semplificazione del processo gestionale. Proprio per garantire un vantaggio per tutti i beneficiari, le OCS devono essere determinate prima che le azioni (operazioni) vengano implementate. Ciò implica non solo il calcolo degli importi/percentuali, ma soprattutto la definizione chiara di cosa sarà finanziato e in che modo. Una definizione delle OCS successiva si tradurrebbe in una messa a rischio dei principi di trasparenza e parità di trattamento dei beneficiari.

5. **Bilanciamento tra fattibilità e rilevanza**: la selezione delle OCS da applicare in uno specifico programma deve essere basata sul bilanciamento tra fattibilità (quanto agevole e veloce è determinare le OCS per una determinata operazione o per parte di essa) e rilevanza (a quanto ammontano i vantaggi che si possono ottenere attraverso l'adozione delle OCC)[5].

In aggiunta al Regolamento Europeo 1060/2021 che richiama le OCS negli articoli sintetizzati nella **Tabella 2,** le fonti di riferimento per la redazione del presente Manuale sono le seguenti:

- **Guida EGESIF**. Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OCS) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017[6]
- **Manuale Operativo**. Simplified Cost Options – a practitioners' manual - ESF Transnational Cooperation Platform Community of Practice on Results-based Management - Written by Luca Santin, Lead Thematic Expert of the ESF Community of Practice on Results-based Management, November 2021[7]
- **Comunicazione della Commissione Europea** – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento Europei Fondi SIE) – Versione riveduta (2021/C 200/01) - Commissione europea 2021[8]
- **Comunicazione della Commissione Europea** – Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi disciplinati dal regolamento (UE) 2021/1060 – C/2024/7467.

[5] Il Manuale Operativo (Tabella 1 a pag. 8) consiglia di includere tra i **criteri per la valutazione della fattibilità**: 1. l'incidenza delle procedure di affidamento (fermo restando che il RDC prevede la possibilità di applicare le OSC anche nel caso di procedure interamente gestite attraverso acquisti di beni o servizi, le esternalizzazioni prevedono pagamenti che sono già effettuati dietro presentazione di fattura e non prevedono la verifica delle singole spese sostenute dal fornitore); 2. facilità di predeterminare standard di riferimento (questo potrebbe essere complesso nel caso di azioni innovative che sono esposte a una serie di condizioni variabili); 3. disponibilità di dati; 4, gestibilità dei tempi e del carico di lavoro richiesti dalla definizione delle OCS. Tra i **criteri per la rilevanza** dovrebbero invece essere considerati: 1. percentuale del budget che è possibile gestire attraverso le OSC (la convenienza di ricorrere alle OSC e di gestire le procedure necessarie alla definizione delle soluzioni applicabili a un determinato programma è ovviamente legata alla quantità del budget che può essere gestito attraverso OSC); 2. Taglia media dei progetti e tipi di costi legati a una singola operazione (l'idea di fondo è che più numerose sono le sotto voci di costo e più piccolo è l'importo complessivo assegnato a un singolo progetto finanziato più ha senso investire nella riduzione degli oneri amministrativi per il beneficiario); 3. Carico amministrativo e rischio di errore (certi tipi di operazione, come ad esempio viaggi e trasferte, comportano un carico amministrativo elevato per ogni singola categoria di costo in un modello a costo reale).

[6] Cfr. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/funding/financial-instruments/simpl_cost_it.pdf

[7] Il Manuale Operativo può essere scaricato dal seguente link: https://european-social-fund-plus.ec.europa.eu/en/publications/simplified-cost-options-practitioners-manual

[8] Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0527(02)

Tabella 2. Riferimenti alle Opzioni Semplificate in materia di Costi nelReg. UE 2021/1060

Articolo	Descrizione
Art. 51	**Forme di contributo dell'Unione ai Programmi** Prevede la possibilità di ricorrere a forme di finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità dell'articolo 95, e alle tipologie di opzioni di costo semplificate che possono essere applicate ai beneficiari delle azioni.
Art. 53	**Forme di sovvenzioni fornite dagli Stati Membri ai beneficiari. Utilizzo obbligatorio delle OCS. Metodi per la determinazione delle OCS.** Individua le seguenti opzioni per le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari: a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; b) costi unitari; c) somme forfettarie; d) finanziamenti a tasso forfettario; e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d); f) finanziamenti non collegati ai costi. Stabilisce che per le operazioni di costo non superiore a 200 000 euro EUR, il contributo fornito al beneficiario assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato.
Art. 54	**Tasso forfettario dei costi indiretti** Indica la possibilità di ricorrere ai tassi forfettari a copertura dei costi indiretti, fino al 7% dei costi diretti ammissibili o al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile. Nonché un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, da calcolare con metodo giusto, equo e verificabile.
Art. 55	**Costi diretti per il personale** Indica che i costi diretti per il personale possono essere calcolati come: - un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti dell'operazione diversi dai costi diretti per il personale; - la divisione dei costi lordi annui documentati del personale per 1720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o la corrispondente quota proporzionata per il lavoro a tempo parziale; - la divisione dei più recenti costi del lavoro documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata.
Art. 56	**Tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale** Individua un tasso forfettario fino al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, che può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione.
Art. 94 e Art.95	**Rimborso del contributo dell'Unione ai programmi sulla base di OSC e FNLC** Gli articoli disciplinano la possibilità di applicare le OCS anche relativamente al rimborso del contributo dell'Unione ai singoli Programmi. Questa fattispecie non è oggetto del presente Manuale che fa riferimento solo alle modalità di gestione delle opzioni di costo semplificate alle operazioni finanziate dal Programma ai beneficiari.

1.3. Tipologia di Opzioni di Costo Semplificate

Il Regolamento RDC all'articolo 53.1 lettere b), c) e d), individua le tre tipologie di OCS, che negli Orientamenti la CE definisce come segue:

1. **Tassi forfettari:** per categorie specifiche di costi ammissibili il costo è calcolato sulla base di una percentuale di una o diverse altre categorie di costi ammissibili. La percentuale è definita ex ante. In questo sistema di finanziamento vi sono quindi tre tipologie di costo:
   - **tipo 1**: categorie di costi ammissibili in base ai quali verrà applicato il tasso forfettario

per calcolare gli importi ammissibili dei costi che verranno coperti con il tasso forfettario;
- **tipo 2**: categorie di costi ammissibili che saranno calcolati con il tasso forfettario;
- **tipo 3**: eventuali altre categorie di costi ammissibili che non rientrano nel tipo 1 o nel tipo 2, vale a dire che ad esse non è applicato il tasso ed esse non sono calcolate a tasso forfettario.

Quando si usa un sistema di finanziamento a tasso forfettario, è fondamentale definire i costi che rientrano in ciascun tipo: tutte le categorie di spesa sono chiaramente incluse in uno, e soltanto in uno, dei tre tipi.

Il regolamento non pone restrizioni alle categorie dei costi ammissibili che possono essere utilizzate per il finanziamento a tasso forfettario. L'obiettivo principale nell'utilizzo dei tassi forfettari dovrebbe consistere però nella semplificazione e nella riduzione del tasso d'errore. Pertanto, i tassi forfettari sono meglio adatti a costi che sono relativamente bassi e per i quali le verifiche risultano essere onerose.

2. **Tabelle standard di costi unitari:** tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicando i valori riportati in tabelle standard di costi unitari predeterminati per le quantità specifiche. Questa possibilità può essere usata per qualsiasi tipo di progetto o parte di progetto quando è possibile definire le quantità legate a un'attività. Le tabelle standard di costi unitari si applicano di solito a quantità facilmente identificabili.

Le tabelle standard di costi unitari possono essere:

- **basate sul processo**: metodo che permette di coprire, con la migliore approssimazione possibile, i costi effettivi relativi ad una fase di attuazione di un'operazione;
- **basate sui risultati:** definite tramite gli output o risultati di una determinata operazione;
- **basate sia sul processo che sui risultati:** definite tramite la combinazione di a) e b)

3. **Somme forfettarie:** tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione sono calcolati sulla base di un importo forfettario predeterminato, giustificato dall'Autorità di Gestione, conformemente ai termini predefiniti dell'accordo[9] sulle attività e/o sugli output. La sovvenzione è versata se i termini predefiniti dell'accordo sulle attività e/o sugli output sono rispettati.

Di seguito si riporta uno schema delle tipologie di OCS con le relative caratteristiche.

[9] Cfr.(UEPM, 2021) - DG Employment/Luca SANTIN, Simplified Cost Options – A Practicioners' Manual, Novembre 2021, pag. 6

Schema 1. Quadro sinottico delle diverse tipologie di opzioni di costo semplificate



2.1. Il processo operativo per la definizione delle OCS nel PN JTF

Le OCS, come disposto dalla norma regolamentare, devono essere definite ex-ante, così come i metodi di calcolo, le condizioni per il sostegno, i requisiti esatti per comprovare la spesa dichiarata e l'output o il risultato specifico da raggiungere.

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 53 comma 2, in base al quale, *"Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario, […] assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a)"*[7], il Regolamento RDC delega alle Autorità di Gestione la facoltà di adottare o meno e le OCS, ai fini della rendicontazione delle spese del Programma.

In linea con quanto indicato negli Orientamenti della Commissione europea, nell'ambito del PN JTF si intende impostare la definizione di OCS secondo il percorso illustrato nello schema seguente.

Schema 2.I passaggi operativi per la definizione delle opzioni di costo semplificate da applicare al PN JTF.



Al fine di definire compiutamente la metodologia di applicazione delle OCS all'interno del PN JTF, i paragrafi successivi descrivono, coerentemente con i passaggi illustrati nello schema 2 sopra riportato, metodi di lavoro, ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'applicazione della norma regolamentare, per ciascuna delle opzioni descritte nello schema 1 del capitolo precedente.

2.1.1. Identificazione delle operazioni

Requisito fondamentale per una corretta applicazione delle OCS è un'adeguata valutazione ex-ante dell'ambito e delle azioni cui applicare tali opzioni di costo, nonché delle categorie di costo ammissibili, poiché ex-post viene effettuata unicamente la verifica dei risultati ottenuti, nonché della correttezza della rilevazione degli indicatori individuati per l'OCS selezionata.

L'AdG PN JTF e gli OI – ove del caso - seleziona congiuntamente pertanto preventivamente **gli interventi oggetto di rendicontazione tramite OCS**, in conformità con l'articolo 53, par. 2 del Regolamento RDC.

Tale selezione è basata su una valutazione equilibrata ed analitica delle azioni sulla base dei relativi ruoli e responsabilità, con l'obiettivo di individuare la tipologia più idonea, tra quelle disponibili, e il miglior metodo di definizione in relazione alla situazione specifica. Per il dettaglio del procedimento utilizzato nel corso di tale attività di analisi si rinvia al successivo paragrafo 2.7. del presente Manuale.

2.1.2. Metodologie di sviluppo delle OCS

Il Regolamento RDC, all'art. 53, par. 3, stabilisce che gli importi delle sovvenzioni fornite ai beneficiari possano essere definiti, utilizzando le seguenti tipologie di OCS :

a) OCS (tassi forfettari e metodi specifici) previste dal Regolamento RDC o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi (c.d. "**OCS Off-the-shelf**"). Tali OCS devono essere applicate direttamente così come stabilite dalla CE (53. 3 lettera e);
b) OCS applicate in altri regimi dell'Unione Europea o nazionali per tipologie analoghe di operazioni (c.d. "**OCS Analoghi**"). In tal caso il costo viene applicato così come formulato in origine (53.3 lettere c e d), previo riesame, al fine di rilevare la necessità di un adattamento come indicato al par. 3.2.7. degli Orientamenti. Nel caso del PN JTF, si approfondisce anche la possibilità di utilizzare OCS applicate alla medesima tipologie di operazioni, in attuazione dei rispettivi Programmi Regionali FESR e FSE+ gestiti dai medesimi OI in qualità di autorità di gestione.
c) Metodologia di calcolo sviluppata appositamente per l'operazione (c.d. "**OCS Tailor-made**") (53.3 lettera a). Il metodo di calcolo sviluppato deve essere giusto, equo e verificabile, basato su:
- dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
- dati storici verificati dei singoli beneficiari;
- l'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

d) progetti di bilancio elaborati caso per caso e approvati ex-ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200.000 euro (c.d. "**draft budget**") (53.3 lettera b). In particolare, questo metodo può essere molto utile nei casi riguardanti operazioni di innovazione o molto specifiche, per le quali i dati a sostegno del metodo di calcolo non sono disponibili o sono difficili da raccogliere.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle caratteristiche delle principali metodologie di definizione nonché una esemplificazione dei pro e dei contro legati al loro utilizzo.

Tabella 3. Quado sinottico delle metodologie per lo sviluppo delle OCS

	Off the shelf	OCS analoghe	OCS Tailor made
Definizione	OCS fornite dai Regolamenti della CE rilevanti per il Programma	OCS adottate nell'ambito di altri sistemi UE o nazionali	OCS basate su metodologie di calcolo sviluppate dalla AdG e dagli OI
Caratteristiche	Si tratta delle OCS descritte nell'art. 54 RDC che indica dei tassi forfettari a copertura dei costi indiretti, nell'art. 55 che individua le modalità per i costi del personale e dell'art. 56 riferito ai costi ammissibili residui [10]	Il Regolamento RDC all'articolo 53 par. 3, lettere c) e d), prevede la possibilità di "mutuare" le OCS applicate per tipologie analoghe di operazioni applicabili nelle politiche dell'Unione o in meccanismi di sovvenzione dello Stato Membro.	Il Regolamento RDC all'articolo 53 par. 3, lettera a), prevede un'ulteriore opzione di definizione delle OCS utilizzando una metodologia di calcolo sviluppata per l'operazione basata su: - dati statistici, informazioni obiettive o valutazioni di esperti; - dati storici verificati dei singoli beneficiari; -sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.
Pro	Le OTS sono definite dal Regolamento RDC e sono direttamente applicabili dall'AdG/OI senza necessità di sviluppare alcuna metodologia né di compiere analisi di similarità.	Si tratta di metodologie già disponibili e applicabili integralmente al Programma previa verifica dell'analogia delle operazioni alle quali devono applicarsi rispetto a quelle del programma di origine.	Il calcolo deve essere: ● Giusto, ossia basato sulla realtà e non deve essere eccessivo o estremo per non creare discriminazioni di sorta. ● Equo: Il metodo non deve favorire alcun beneficiario o alcune operazioni rispetto ad altre, e, quindi, garantire la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni, ed eventuali differenze negli importi o nei tassi dovrebbero essere basate su motivazioni oggettive. ● Verificabile
Contro	Si ritiene opportuno, anche se non espressamente previsto dal regolamento, prevedere delle tarature preliminari al loro impiego al fine di verificare la corretta copertura dei costi reali tramite le soluzioni OTS.	Il regolamento RDC non specifica cosa si intenda per operazioni analoghe. Pertanto, è compito dell'AdG/OI valutare la "similarità" dell'operazione caso per caso. In linea generale per valutare l'utilizzo	Per la definizione di un metodo di calcolo, l'AdG/OI deve essere in grado di spiegare e motivare le proprie scelte basate su dati oggettivi, ossia sulle caratteristiche oggettive dei beneficiari o

[10] Si veda il dettaglio degli articoli riportato nella tabella 2 a pag.8.

		del costo analogo si devono prendere in considerazione tutti gli elementi del metodo che potrebbero incidere sull'OCS: fonte e metodologia di raccolta dei dati, numerosità, tipologia di costi ed interventi ricompresi nel costo standard elaborato, etc.	delle operazioni, con documenti verificabili, che permettano di dimostrare la base su cui è stabilità l'OCS. In linea generale, per documentare il metodo di calcolo di un OCS bisogna predisporre: - la motivazione che ha portato l'AdG/OI a predisporre una OCS "Tailor Made" fornendo un'analisi di contesto ed una valutazione delle opportunità e delle criticità; - la descrizione dettagliata del metodo di calcolo, che deve riportare nel dettaglio tutte le fasi del calcolo stesso; - le fonti dei dati utilizzati per l'analisi e per i calcoli, specificando se del caso la valutazione sulla loro pertinenza e attendibilità; - il calcolo stesso volto alla determinazione dell'importo/percentuale.

2.1.3. Identificazione degli indicatori

Come evidenziato in precedenza, con l'introduzione delle OCS l'attenzione si focalizza sui risultati ottenuti e non più sull'analisi dei documenti di spesa. Pertanto, fin dalla fase di individuazione delle opzioni in campo, nell'attività di analisi e di stesura delle differenti proposte di OCS applicabili, **è necessario identificare chiaramente degli indicatori, cioè quelle condizioni che dimostrano il raggiungimento dei risultati attesi e che consentono il rimborso delle spese**.

Le OCS possono avvalersi di tre differenti tipi di indicatori, anche tra loro combinati:

- **Basati sul processo:** le OCS sono collegate a unità corrispondenti di input apportati (ad esempio, costo orario del formatore) o di output prodotti (ad esempio, costo per ora del corso, costo per ora di tirocinio).

- **Basati sul risultato (o outcome-based):** valutando le OCS in termini di risultati/esiti raggiunti all'interno dell'operazione (ad esempio, costo per persona coinvolta nei servizi per l'impiego che trova un lavoro, costo per studente che completa con successo un corso di formazione).

- **Basati sul tipo di costo**: data la definizione e il funzionamento dei tassi forfettari (vedi par. 3.1), gli indicatori per questa OCS sono essenzialmente formulati in termini di categorie di costo a cui viene applicato il tasso forfettario (cioè i costi di 'tipo 1'). Per esempio, i costi

diretti del personale per calcolare i costi indiretti o tutti gli altri costi ammissibili dell'operazione. Questo tipo di indicatore può essere utilizzato anche per i costi unitari (ad esempio, costo unitario di X EUR per Y EUR di costi del personale).

Le tre tipologie di indicatori possono essere combinate nell'ambito della medesima operazione, a condizione che vi sia una puntuale descrizione delle diverse tipologie per evitare sovrapposizioni.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna tipologia di indicatore.

Tabella 4. Tipologia di indicatori per lo sviluppo delle OCS

Tipologia di indicatore	Basato sul processo	Basato sui risultati	Basato sul tipo di costo
Descrizione	Indicatori formulati in termini di input (es. costo orario del formatore) o di output (es. costo per ora di servizio erogato)	Indicatori formulati sulla base di deliverables o *outcomes* realizzati a seguito delle attività finanziate (es. costo per soggetto inserito nel mondo del lavoro)	Indicatori formulati in termini di altre categorie di costo (es. i costi diretti del personale per calcolare forfettariamente i costi indiretti)
Ambito di utilizzo	Si applica ai costi unitari	Si applica ai costi unitari e alle somme forfettarie	Si applica principalmente ai tassi forfettari ma potrebbe applicarsi anche a tabelle di costi unitari
Pro	L'equilibrio di bilancio delle operazioni finanziate viene salvaguardato con maggiore facilità in quanto i costi sono proporzionali agli input utilizzati o agli output conseguiti	Permette controlli più semplici e basati su un numero minore di elementi. Consente di concentrare l'attenzione sull'impatto reale delle azioni finanziate	Nessun controllo sulle spese sottostanti per le voci di costo coperte da OCS
Contro	Più oneroso poiché richiede un maggiore carico di lavoro per controllare gli input o gli output. Può portare i beneficiari finali a concentrarsi su aspetti quantitativi piuttosto che sulla qualità e sull'impatto delle azioni.	Rischio di squilibri economici perché i beneficiari finali non sarebbero rimborsati se non dovessero raggiungere i risultati, indipendentemente dai costi sostenuti. Questo rischio potrebbe tradursi in un meccanismo di selezione avversa per alcune tipologie di beneficiari.	Rischio di sovrapposizione tra diversi tipi di costi e di conseguenza rischio di doppio finanziamento
Possibili soluzioni	Identificazione di standard minimi per gli input e per gli output Bilanciare con approcci basati sui risultati, legati	Includere milestones intermedie Evitare potenziali discriminazioni tra beneficiari attraverso	Chiara ed esaustiva definizione di tutti i tipi di costi inclusi in ciascun tipo di OCS nei bandi e attraverso sessioni

	a diversi tipi di costi o diverse fasi dell'operazione.	misure specifiche (ad esempio costo più altro per beneficiari con minori possibilità di successo o bandi differenziati) Combinare con l'approccio basato sul processo (a condizione che ci si riferisca a diversi tipi di costi o a diverse fasi dell'operazione).	formative mirate ai beneficiari.

2.1.4. Definizione della pista di controllo

Una volta identificata l'OCS per una determinata operazione, è di primaria importanza la definizione di una pista di controllo, la quale deve indicare chiaramente quali sono le informazioni e/o documenti che dimostrano che le condizioni preposte siano state soddisfatte.

Tale pista di controllo deve essere facilmente comprensibile ed esaustiva, cioè deve indicare tutte le informazioni e i documenti indispensabili per dimostrare il raggiungimento degli indicatori delle OCS, ponendo anche attenzione a non includere informazioni non necessarie, per non far venir meno l'obiettivo di semplificazione.

2.1.5. Definizione dei metodi di adattamento

Le OCS sono stabilite preventivamente (al più tardi nel documento che stabilisce le condizioni per il sostegno), ciò significa che una volta definite le percentuali o l'importo, esse non possono essere modificate durante o dopo l'implementazione di un'operazione, per compensare un aumento dei costi o un'errata stima.

Ciò nonostante, è possibile effettuare degli aggiustamenti degli importi nel tempo, purché i criteri per applicare e misurare tali rettifiche siano chiaramente espressi ex-ante, con l'obiettivo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

È bene ricordare in questa sede che ai fini dell'aggiornamento di costi semplificati OTS ed analoghi, adottati nell'ambito del PN JTF, ci si dovrà avvalere degli eventuali metodi di aggiustamento elaborati originariamente, senza introdurre variazioni o specifici aggiustamenti che ne farebbero venir meno l'applicabilità ai sensi di quanto disposto dal Regolamento RDC.

Nell'elaborazione di costi "*Tailor Made*" è necessario, altresì, definire il sistema di adeguamento dei costi individuando in anticipo ed in modo chiaro quali saranno i parametri tenuti in considerazione e le tempistiche di aggiornamento. Anche nella definizione del metodo di adeguamento non si dovranno prevedere modalità troppo onerose o periodicità troppo frequenti, al fine di non venir meno nell'obiettivo di semplificazione ed efficientamento cui le OCS sono rivolte.

A seguire un elenco non esaustivo dei parametri di riferimento che possono essere tenuti in considerazione nell'adeguamento dei costi:

- indicizzazione del costo al fine di attualizzare gli importi alle annualità di riferimento con i relativi

indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati - Indice generale (senza tabacchi);
- variazioni sostanziali dei CCNL utilizzati per l'elaborazione delle OCS relative alle spese di personale;
- indicatori economici e variazioni normative;
- variazioni sostanziali delle aliquote previdenziali;
- variazioni sostanziali delle tariffe dei premi INAIL.

2.2. Combinazione delle OCS

L'articolo 53, par. 1, lettera e) del RDC offre all'AdG/OI la possibilità di combinare le opzioni per gestire le sovvenzioni fornite ai beneficiari a condizione che ciascuna forma copra:

- diverse categorie di costi ammissibili;
- progetti diversi all'interno della stessa operazione;
- fasi successive di un'operazione.

Pertanto, le diverse tipologie di OCS possono essere combinate nella medesima azione/procedura a patto che vi sia una chiara distinzione tra le tipologie di costi coperte dalle varie opzioni, per evitare sovrapposizioni e quindi doppi finanziamenti: una loro combinazione potrebbe essere, ove possibile, auspicabile in quanto potrebbe portare ad un bilanciamento delle caratteristiche di ciascuna tipologia.

2.3. Quando usare le OCS

I costi semplificati possono essere utilizzati soltanto nel caso di operazioni finanziate mediante sovvenzioni; l'articolo 53, comma 2 RDC prevede l'**obbligo di utilizzo delle OCS se il costo dell'operazione non supera i 200.000 EUR, con l'eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato**.

Oltre ai casi in cui l'utilizzo delle OCS è espressamente previsto dalla normativa, nell'ambito del PN JTF sarà valutato di usare le OCS in tutti quei casi in cui:

- sia possibile orientare la gestione del fondo sulle realizzazioni e sul conseguimento dei risultati, anziché sulla tracciatura di ogni singolo euro di spesa;
- i costi reali sono difficilmente verificabili o il loro controllo non giustifica l'onere amministrativo (elevato numero di documenti giustificativi, criteri di ripartizione complessi, importi esigui aventi impatto minimo o nullo sulle realizzazioni previste delle operazioni, ecc.);
- sono disponibili dati affidabili sull'esecuzione finanziaria e quantitativa delle operazioni;
- esiste la necessità di semplificare la gestione documentale;
- le operazioni rientrano in un quadro standard;
- esistono già metodi OCS per tipologie analoghe di operazioni e di beneficiari nell'ambito di un regime finanziario a livello nazionale o di un altro strumento dell'UE.

2.4. OCS e norme in materia di aiuti di Stato

Le norme in materia di aiuti di Stato[11] stabilite in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE devono essere rispettate anche ai fini del calcolo e della gestione di OCS.

L'AdG e gli OI devono pertanto garantire che le categorie di costi per le quali sono stabilite le OCS siano ammissibili, sia in base alle norme relative ai fondi SIE che alle norme vigenti in materia di aiuti di Stato.

In generale, le OCS devono essere basate esclusivamente su metodologie che consentano di identificare chiaramente i costi ammissibili usati per stabilire il valore dell'opzione scelta e per escludere costi inammissibili sia alla luce delle norme sui fondi SIE che delle norme in materia di aiuti di Stato.

Nel rispetto del principio di cofinanziamento, l'elaborazione delle OCS dovrà garantire che esse rappresentino un succedaneo affidabile dei costi reali ammissibili. In tal modo si consentirà il rispetto dell'intensità massima degli aiuti, degli importi massimi degli stessi e delle soglie di notifica in forza delle norme sugli aiuti di Stato.

Per indicazioni più specifiche si fa rinvio agli Orientamenti foniti dalla Commissione europea.

2.5. Applicazione delle OCS alle operazioni a finanziamento congiunto JTF e altri fondi SIE

Ai sensi dell'articolo 25, par. 2, del Regolamento RDC, alle operazioni finanziate in modo congiunto (c.d. finanziamento incrociato) da JTF e altri fondi, quali FESR, FSE+, Fondo di Coesione , si applicano le norme di ammissibilità vigenti per il fondo principale, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione. Il finanziamento congiunto è ammesso entro il limite del 15% del finanziamento dell'Unione per ciascun fondo (tale opzione non si applica, tuttavia, alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell'articolo 27 del Regolamento RDC).

Ciò premesso, ad eccezione dei tassi forfettari, può essere utilizzata un'unica OCS in relazione alle spese ammissibili a titolo di uno o dell'altro dei Fondi del caso. Questo non prescinde il limite del massimale del 15% per ciascun asse prioritario ai sensi dell'articolo sopra citato; in ogni caso l'oggetto del finanziamento incrociato deve essere registrato e monitorato, operazione per operazione, in base ai dati usati per definire l'OCS.

2.6. Ruoli e responsabilità nei processi di applicazione delle OCS

La tabella riportata nella pagina seguente illustra la competenza amministrativa per ogni attività connessa al processo di elaborazione e approvazione delle OCS, tenuto in considerazione quanto disposto negli Atti di delega per l'esercizio da parte di Regione Sardegna e Regione Puglia delle

[11] Si rammenta che gli aiuti che si configurano come aiuti 'de minimis' non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1 TFUE,

funzioni di OI nell'attuazione del PN JTF 2021-2027.

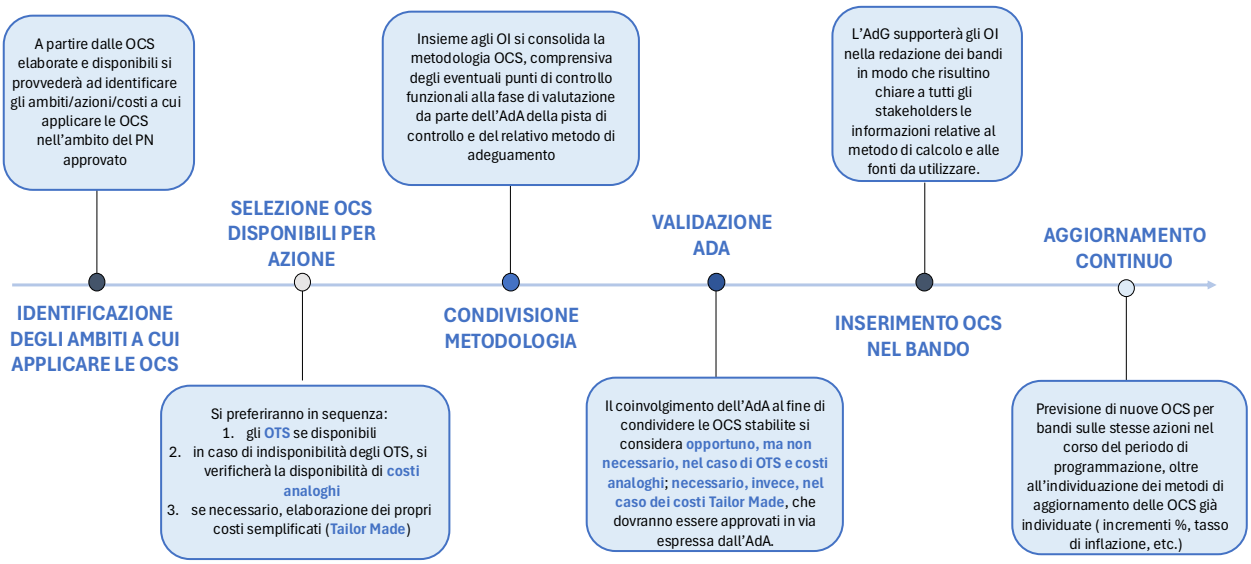
Tabella 5. Soggetti, attività e competenza nell'applicazione delle OCS per il PN JTF

Attività	Competenza
Analisi di contesto al fine di elaborare le proposte di OCS più adeguate per ciascun bando in uscita	AdG, anche con il supporto da parte degli OI, ovvero OI
Predisposizione di checklist funzionale alla valutazione dell'audit e relativa pista di controllo	AdG, anche con il supporto da parte degli OI, ovvero OI
Comunicazione all'AdA delle OCS adottate/da adottarsi nel caso di OTS o OCS analoghe *eventuale*	AdG
Comunicazione all'AdA delle opzioni di costo semplificate *Tailor Made* con verifica della metodologia di calcolo elaborata e della relativa pista d controllo, ai fini della verifica e validazione	AdG
Adozione dell'OCS *Tailor Made* validato dall'AdA	AdG
Predisposizione della versione definitiva del bando comprensiva di OCS	OI
Chiara documentazione delle OCS implementate e corretta archiviazione	AdG ed OI

In questo senso si ritiene utile un coinvolgimento preliminare, fin dalla fase di analisi di contesto e di studio delle opportunità di semplificazione, dei diversi soggetti che saranno poi chiamati a implementare e valutare le opzioni di costo elaborate dall'Autorità di Gestione, anche con il supporto operativo o su iniziativa dell'OI.

Nello schema della pagina seguente, si riportano con linea temporale i passaggi di dettaglio fondamentali con l'esplicitazione degli step di processo che saranno meglio definiti e opportunamente descritti nel capitolo successivo.

Schema 4. Gli step di dettaglio nel processo di formulazione delle OCS





3. Il processo di individuazione delle OCS nel PN JTF

3.1. Fase 1: l'analisi di contesto

L'analisi di contesto e, dunque, l'identificazione degli ambiti e degli interventi cui applicare le OCS disponibili (OTS e analoghi), nonché la predisposizione delle opzioni di costo *Tailor Made* costituisce il primo passo per la definizione del modello applicativo delle OCS al PN JTF.

Questa fase vede principalmente coinvolte l'AdG del PN JTF e gli OI al fine di elaborare delle proposte di OCS adeguate all'applicazione in ciascuna azione e bando in uscita.

Tale analisi deve essere necessariamente svolta avendo a disposizione un cronoprogramma aggiornato degli interventi che si intende realizzare nell'ambito del Programma, al fine di valutare con congruo anticipo le OCS implementabili. Risulta inoltre utile, oltre a quanto già disponibile nei documenti di programmazione, raccogliere, in relazione alle specifiche azioni previste, informazioni puntuali sulle tipologie di intervento cofinanziato e le relative categorie di costo.

Gli strumenti che possono essere utilizzati per questa analisi sono:

1. Analisi SWOT;
2. Analisi costi-benefici comparativa;
3. Analisi d fattibilità e rilevanza.

Un ruolo di primaria importanza, che condiziona in maniera rilevante i risultati delle analisi sopra menzionate, è la disponibilità di dati per l'elaborazione delle OCS. I dati utili possono derivare da diverse fonti, quali:

- Banca dati interna (sistema informativo regionale);
- Banche dati Nazionali: Ministeri, ISTAT, INPS;
- Banche dati regionali;
- Prezziari regionali;
- Fonti europee: Regolamenti ed altri programmi europei.

Al termine di questa fase di analisi viene elaborata una proposta operativa comprensiva delle informazioni riguardanti le categorie di spesa oggetto di intervento, la motivazione delle scelte effettuate e la metodologia utilizzata per definire le OCS in questione.

3.1.1. Analisi SWOT

L'analisi SWOT è uno strumento di pianificazione che viene utilizzato per valutare i punti di forza (Strength), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) correlate all'introduzione delle OCS negli specifici bandi.

Le fasi che vengono considerate durante un'analisi SWOT possono essere riassunte in:

1. definizione dello stato finale atteso;
2. definizione dei punti dell'analisi:
   - punti di forza: si individuano gli aspetti utili dello stato finale;

- punti di debolezza: si individuano gli aspetti negativi dallo stato finale;
- opportunità: si identificano tutte le opportunità che derivano dallo stato finale;
- minacce: si identificano le minacce che derivano dallo stato finale.

3. generazione della matrice SWOT a partire dai punti identificati;
4. valutazione sulla fattibilità/convenienza dello stato finale ipotizzato a partire dalla matrice: se lo stato finale non è fattibile/efficiente deve esserne individuato un altro e il processo va ripetuto.

Nello schema 5 si riporta un esempio di analisi SWOT tratta dal rapporto finale della Commissione Europea sull'uso delle OCS nei Fondi SIE.

Schema 5. Esempio di analisi SWOT per l'adozione delle OCS

STRENGTHS	WEAKNESSES
Minore livello di errore nel controllo Possibilità di concentrazione su maggiori attività Istruttoria amministrativamente meno onerosa (tempo e risorse) Maggiore orientamento al risultato	Difficile adattamento al bando specifico e rischio di applicazione nella sovrastima/sottostima del costo Difficili da calcolare/realizzare Poca esperienza di definizione delle OCS
OPPORTUNITIES	**THREATS**
Maggiore facilità di accesso al fondo per il beneficiario Meno margine di interpretazione nelle regole di ammissibilità della spesa	Incertezza nell'applicazione della normativa Scarse informazioni sulle modalità di definizione e reperimento dati storici

3.1.2. Analisi costi-benefici comparativa

L'analisi è svolta per individuare la tipologia di OCS migliore per raggiungere l'obiettivo prefissato nell'ambito dell'applicazione di una determinata OCS in una specifica azione.

Il metodo d'analisi si basa sulla comparazione tra i "costi" e "benefici" che apporta all'operazione l'introduzione di una tipologia di OCS piuttosto che un'altra.

Per effettuare questa comparazione, innanzitutto, verranno quantificati i "costi" di ogni tipologia di OCS. Per fare ciò si attribuisce un peso ad ogni tipologia in relazione alla complessità di elaborazione (es. disponibilità di dati, complessità del metodo di calcolo, ecc.); successivamente, si individuano gli obiettivi che si intendono promuovere con l'introduzione delle OCS, e per ogni tipologia di costo semplificato si attribuisce un punteggio per ogni obiettivo in relazione al contributo che porta nel perseguirlo. Infine, con gli obiettivi e i punteggi ottenuti si costruisce una tabella che permette di comparare i costi-benefici delle varie tipologie prese in considerazione. La tabella 6 riporta un esempio di analisi costi benefici comparativa.

Tabella 6. Parametri da considerare per l'analisi costi benefici delle diverse OCS applicabili al PN JTF

Costi	Benefici
▪ Elaborazione del metodo ▪ Condivisione del metodo con tutte le altre autorità coinvolte nel processo di verifica della documentazione ▪ Verifica della disponibilità e applicabilità di costi analoghi nella programmazione nazionale o comunitaria ▪ Verifica della disponibilità e applicabilità di costi OTS in base al RDC e atti delegati	▪ Semplificazione amministrativa legata alla riduzione del carico di lavoro e dei tempi per il controllo dei giustificativi di spesa e per il pagamento ▪ Semplificazione per i beneficiari ▪ Convenienza economica per il beneficiario

Considerata l'analisi costi/benefici sopra riportata è poi possibile pesare ciascun parametro in base alla seguente tabella in cui sono classificati in base al binomio complessità/impatto di semplificazione i diversi elementi che caratterizzano i metodi utilizzati.

Tabella 7. Esempio di matrice di calibratura dei costi e benefici per la selezione dei diversi metodi OCS da utilizzare in base al binomio complessità/impatto di semplificazione

	Elaborazione del metodo	Semplificazione amministrativa interna	Semplificazione per i beneficiari	Condivisione con altre autorità	Convenienza economica per il beneficiario
Tasso forfettario	Complessità facile/impatto alto	Complessità alta/impatto medio	Complessità facile/impatto alto	Complessità media/impatto medio	Complessità media/impatto medio
Costi standard unitari	Complessità media/impatto medio	Complessità media/impatto medio	Complessità media/impatto medio	Complessità media/impatto medio	Complessità facile/impatto alto
Importi forfettari	Complessità alta/impatto medio	Complessità facile/impatto alto	Complessità facile/impatto alto	Complessità media/impatto medio	Complessità alta/impatto medio

3.1.3. Analisi di Fattibilità e Rilevanza

Il secondo passaggio da effettuare nella valutazione dell'introduzione delle OCS in un'azione è l'analisi sulla fattibilità e la rilevanza di ciascuna opzione. La tabella 8 riporta i possibili indicatori da considerare nell'analisi.

Tabella 8. Parametri da considerare per l'analisi di fattibilità e rilevanza

Criteri di fattibilità	Criteri di rilevanza
▪ Disponibilità dei dati (possibilmente ultimi 3 anni, necessità di serie storica di dati): la definizione di un sistema di OCS può richiedere un carico di lavoro rilevante per l'AdG/OI.	▪ Impatto dell'azione in termini di quota di bilancio: il carico di lavoro per implementare e approvare le OCS deve essere confrontato con il potenziale impatto della misura di semplificazione in termini di quota che potrebbe essere coperta da OCS;

▪ Disponibilità di tempo per elaborazione e formazione: le decisioni relative all'attuazione delle OCS in una specifica azione/bando devono essere basate su un'adeguata valutazione preliminare del tempo e delle competenze necessarie per il loro sviluppo; ▪ Tipologia di operazione; ▪ Standardizzabilità delle azioni: l'elaborazione delle OCS, implica una standardizzazione ex-ante degli indicatori su cui si basa il rimborso delle spese. In alcuni casi, specialmente su azioni innovative, tale standardizzazione potrebbe essere eccessivamente complessa data la possibile difficoltà nel determinare ex ante input, output e risultati.	▪ Dimensione dei progetti: in alcuni casi, l'attuazione dell'operazione potrebbe comportare categorie di costi molto complicate per importi molto ridotti; pertanto, l'uso delle OCS potrebbe essere molto efficace nel ridurre i costi e gli oneri amministrativi rispetto ai costi reali; ▪ Probabilità errori: in alcuni tipi di operazione i costi reali potrebbero comportare un rischio maggiore di errore a causa della complessità delle regole e delle procedure stabilite nei sistemi di costo reale; ▪ Diminuzione dell'onere amministrativo sia per i beneficiari che per le amministrazioni preposte all'istruttoria.

Di seguito si riporta la tabella tipo per l'esecuzione di questa analisi.

Tabella 9. Matrice fattibilità/rilevanza dell'applicazione degli OCS per ambiti/voci di costo

Fattibilità/Rilevanza OCS per ambiti/voci di costo	Poco fattibile	Mediamente fattibile	Molto fattibile
Poco rilevante			
Mediamente rilevante			
Molto rilevante			

3.2. Fase 2: Analisi e raccolta dei dati disponibili

Una volta effettuata una valutazione ed una pesatura della copertura delle OCS a disposizione od elaborabili per la specifica azione o un determinato bando, al fine di individuare la specifica tipologia di opzione e la sua applicazione, è necessario procedere all'esame dei dati disponibili.

Questi ultimi possono provenire da diverse fonti nonché dare copertura a diversi aspetti e ambiti di intervento; tuttavia, la base di partenza è sempre data da quanto risulta a disposizione nei sistemi informativi relativamente ad azioni analoghe a quelle definite nel nuovo programma regionale FESR FSE+.

Dopo aver effettuato l'estrazione degli importi relativi all'azione interessata dalla banca dati del sistema informativo disponibile regionale, è possibile procedere con l'elaborazione statistica degli stessi al fine di conoscere tutte le premesse necessarie alla proposta delle OCS.

Dapprima è opportuno concentrarsi sulle somme richieste, rendicontate e approvate per ciascuna categoria di spesa prevista in bandi analoghi di precedenti azioni anche su altri PR per le stesse aree analoghe; sarà così possibile rendersi conto delle proporzioni di grandezza tra le stesse e di eventuali necessità di semplificazione nella strutturazione del bando in costruzione (ad es. se una categoria di spesa precedentemente prevista non è risultata "appetibile" per i beneficiari, potrebbe essere opportuno metterne in discussione le modalità).

L'analisi messa in atto ha come oggetto i progetti beneficiari di contributo e l'esperienza delle istruttorie precedenti, detenuta dagli Organismi intermedi; in questo modo sarà possibile comprendere su quali categorie di spesa concentrarsi per massimizzare i benefici dati dall'introduzione delle OCS.

Nel caso in cui, sulla base della verifica esposta precedentemente, risultino esserci categorie di spesa il cui peso finanziario degli importi approvati sia basso, mentre l'onere istruttorio è stato particolarmente pesante, tipicamente si potrà proporre di inserire dei tassi forfettari.

Al contrario, se la suddetta analisi dati ha messo in luce la necessità di introdurre delle OCS a causa dell'eccessiva onerosità delle verifiche istruttorie, ma le categorie di spesa interessate sono risultate particolarmente rilevanti sia in termini contenutistici e programmatori che dal punto di vista finanziario, allora si dovrà procedere alternativamente con l'introduzione di tabelle di costi unitari o somme forfettarie.

Tale analisi oltre a mettere in luce la tipologia di OCS più idonea per essere inserita nell'operazione in esame, permette di identificare nel dettaglio le categorie di costo presenti, dando così la facoltà ad AdG/OI di valutare la possibilità o meno di utilizzare i costi OTS disponibili, oltre che fornire, se del caso, un base di partenza per le valutazioni necessarie all'analisi di similarità o allo sviluppo di un *Tailor Made*.

Nel caso in cui si scelga, per le ragioni di cui sopra, di procedere con l'adozione - "copy and paste"- di Costi analoghi o con l'elaborazione di Costi Tailor Made, ovviamente, le fonti di dati non si limiteranno più a quanto presente nelle banche dati dei sistemi gestionali o riportato nei pertinenti regolamenti comunitari, ma risulterà necessario ampliare le ricerche attraverso diverse banche dati.

Nel caso specifico dei costi analoghi, una delle fonti di dati più utile è rappresentata dall'elenco delle OCS Tailor Made elaborate dagli organi di ciascuno Stato Membro. Consultando il sito della Commissione Europea[12] è possibile rinvenire esempi di OCS applicati all'interno dell'UE.

Nel caso in cui, invece, non dovessero risultare presenti Costi analoghi disponibili, oppure nel caso ci fossero delle opportunità da cogliere relativamente all'elaborazione di un proprio costo, allora sarà opportuno scegliere di introdurre un costo Tailor Made. In questo caso, ovviamente, le banche dati a cui attingere dovranno essere molteplici e differenti tra loro, ed in ogni caso condivise con l'AdA, in quanto tenuta a controllare l'affidabilità e l'accuratezza delle fonti di informazioni utilizzate per l'elaborazione del metodo di calcolo.

3.3. Fase 3. Descrizione metodologia OCS

Individuata l'opportunità o le diverse opzioni di semplificazione da utilizzare, tramite le analisi sopra descritte, si procede all'individuazione della percentuale e/o dell'importo mediante l'elaborazione dei dati in possesso per il caso in esame.

Rispetto a ogni OCS dovranno essere evidenziate (in schede tecniche preparatorie, in caso di OCS

[12] Cfr. https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/how/improving-investment/simplified-cost-options_en

taylor made, ovvero negli atti di adozione, per OCS analoghe) le seguenti informazioni:

1. **Tipologia OCS** individuata tra tassi forfettari, costi unitari e somme forfettarie;
2. **Tipologia di progetti interessati**: descrizione dei criteri di selezione del PN JTF 2021 - 2027 relativi alla proposta progettuale per la quale si propone la OCSsulla base di quanto presente nei documenti di programmazione e quanto raccolto da AdG e dall'OI nella fase di analisi di contesto;
3. **Tipologia di beneficiari interessati**: identificazione dei criteri di selezione del PN JTF 2021 - 2027 relativi ai possibili soggetti beneficiari. Le informazioni ivi contenute corrispondono a quanto presente nei documenti di programmazione e quanto raccolto da AdG e dall'OI nella fase di analisi di contesto mediante confronto con le Strutture Regionali che verranno coinvolte nell'attuazione delle diverse azioni (SRA);
4. **Categorie di costo coperte dalle OCS**: identificazione nel dettaglio dei costi coperti dalla/e OCS proposte. Le informazioni ivi contenute corrispondono a quanto presente nei documenti di programmazione e quanto raccolto da AdG e dall'OI nella fase di analisi di contesto mediante confronto con le SRA;
5. **Rispetto dell'art. 53.1 lettera e) del Reg. (UE) 1060/2021**: nel caso di proposte che presentano più di un OCS, per verificare il rispetto dei requisiti per la combinazione di diverse OCS, le quali dovranno essere riferite a diverse categorie di costo, utilizzate per progetti diversi facenti parte della stessa operazione o coprire diverse fasi di un'operazione;
6. **Tipologia di indicatori individuati**: descrizione degli indicatori individuati per la/e OCS proposta/e, i quali saranno basati sul processo, sul risultato o sul costo;
7. **Metodologia di sviluppo scelta**: indicazione della metodologia di elaborazione prescelta per il caso in analisi, tra Off The Shelf, Costi Analoghi, *Tailor Made* o Draf Budget;
8. **Giustificazione del metodo scelto e relativa pista di controllo**: elenco dei risultati delle analisi precedentemente descritte che hanno portato alla scelta di una metodologia di elaborazione piuttosto che un'altra, con la relativa pista di controllo;
9. **Fonte dati utilizzati per calcolare le OCS**: richiamo delle fonti utilizzate per il calcolo del caso;
10. **Metodologia di calcolo utilizzata**: descrizione in dettaglio del metodo di calcolo utilizzato per l'individuazione della percentuale e/o dell'importo per i costi *Tailor Made* o la c.d. analisi di similarità per i Costi Analoghi (anche con rinvio a documenti di riferimento);
11. **Pista di controllo**: elenco esaustivo di tutti gli elementi necessari da utilizzare durante le verifiche di gestione, per riconoscere l'importo calcolato tramite l'OCS;
12. **Metodo di adeguamento della metodologia di calcolo**: definizione ex-ante dei metodi di adeguamento della metodologia individuata (es. procedure di indicizzazione, ecc.);

A seconda del caso, si potranno allegare dati o documenti che andranno ad approfondire i vari aspetti descritti nelle varie sezioni.

Nel processo di elaborazione e di adozione delle OCS da parte dell'AdG e degli OI, è assicurata la condivisione con le Direzioni Regionali responsabili delle azioni interessate dall'applicazione della OCS, al fine di rendere disponibili tutte le informazioni sugli interventi da attuare necessarie all'individuazione della metodologia di OCS più idonea.

3.4. L'approccio metodologico seguito nel PN JTF

Nel processo di introduzione delle OCS, sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi ed effettuata l'analisi di contesto e dati relativa alla specifica azione si potranno, in primo luogo si andranno a privilegiare utilizzare i costi OTS, in quanto direttamente applicabili.

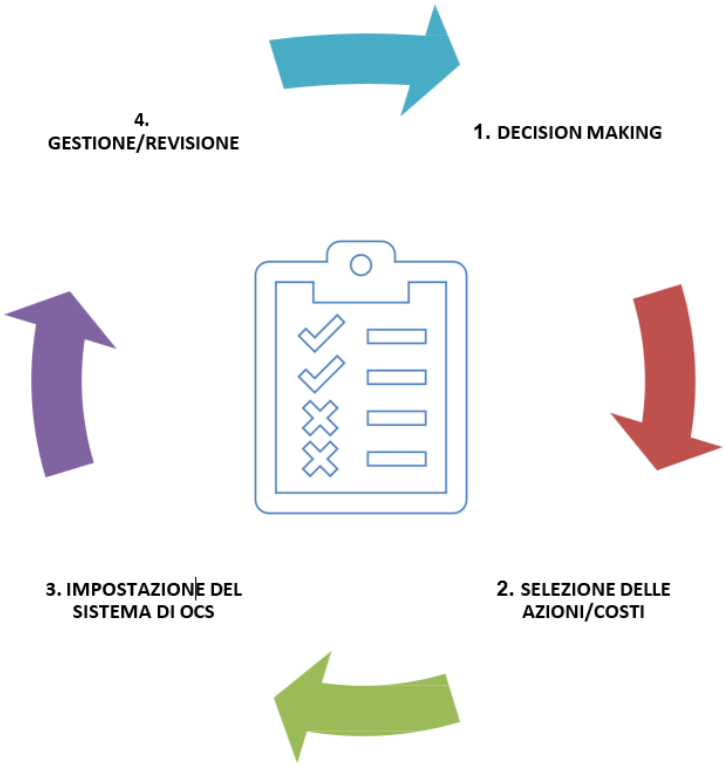
Qualora si dimostrassero poco rilevanti, si procederà, in seconda istanza, con la verifica della disponibilità di OCS adottate per costi analoghi da altri programmi UE o nazionali.

Nel caso in cui sia esclusa anche questa opzione, si procederà, ove opportuno, all'elaborazione di un metodo ***Tailor Made*** costruito *ad hoc*, compatibilmente con le tempistiche di uscita dei bandi relativi all'azione in esame e tenuto in considerazione il carico amministrativo relativo, da bilanciare con l'opportunità di semplificazione apportata dall'OCS da sviluppare.

Il processo di definizione delle OCS non è da intendersi concluso nel momento della loro approvazione da parte dell'AdG o della loro adozione nei bandi da parte delle SRA, poiché le OCS necessitano di una revisione e aggiornamento costante per seguire il mutamento delle condizioni di applicazione e il progredire della programmazione, in un'ottica di miglioramento continuo.

Per tale ragione la metodologia di definizione e implementazione della OCS è strutturata circolarmente su quattro passaggi fondamentali che sono riportati nello schema 6.

Schema 6. Il modello circolare per l'adozione delle OCS nel PN JTF



Nell'applicare questo schema, bisogna tenere conto del fatto che la "coerenza" è il presupposto essenziale per una corretta applicazione delle OCS. In particolare, bisogna:

- nei processi di *Decision Making* e selezione delle azioni/costi, garantire che ci sia coerenza tra la definizione dei contenuti del bando e delle relative condizioni di concessione, compresi i criteri di selezione e le specifiche regole di ammissibilità e definizione nei costi e quanto stabilito nella azione/bando;
- tenere costantemente aggiornati le linee guida e i manuali per includere coerentemente e correttamente tutte le opzioni di semplificazione individuate nel sistema di OCS;
- definire e aggiornare il sistema di gestione (documenti e strumenti) necessario per tracciare, acquisire e verificare i processi e gli esiti delle operazioni.
- procedere con una continua verifica e un costante aggiornamento delle procedure di controllo, audit e pagamento del contributo.

La fase di monitoraggio, illustrata nel successivo capitolo, costituisce dunque un ulteriore passaggio nell'introduzione della OCS, in quanto consentirà di verificarne la corretta applicazione e misurarne le ricadute in termini di semplificazione ed efficientamento delle procedure.



4. Approvazione, validazione e controllo delle OCS nel PN JTF

4.1.Fase 4: Approvazione e verifica del metodo scelto per le OCS

Per la conclusione dell'iter necessario all'approvazione delle OCS, e quindi il loro inserimento all'interno dei bandi, sarà fondamentale il coinvolgimento dell'AdA per ridurre il rischio di errori di sistema, correzioni finanziarie e/o irregolarità dovute a problematiche legate al metodo di calcolo o alla definizione delle piste di controllo, in quanto l'Autorità di Audit attesta la conformità del metodo elaborato per l'individuazione delle OCS rispetto al RDC.

Il grado di coinvolgimento dell'AdA, tuttavia, varia in relazione alla metodologia utilizzata per l'elaborazione della OCS, in quanto il percorso procedurale per i costi OTS e Analoghi, rispetto a quello che necessario per i *Tailor Made*, risulta semplificato.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la procedura per i costi OTS e Analoghi, l'AdG trasmette ad AdA i documenti di analisi/approvazione dell'OCS, ai fini di un eventuale riscontro con una presa visione, che non condiziona l'adozione della/e OCS selezionata/e nelle misure/bandi.

Per quanto riguarda invece le OCS elaborate tramite un metodo *Tailor Made*, il coinvolgimento preliminare dell'AdA nella fase di analisi e l'invio alla stessa della scheda tecnica OCS al fine della sua approvazione costituisce un passaggio essenziale della procedura.

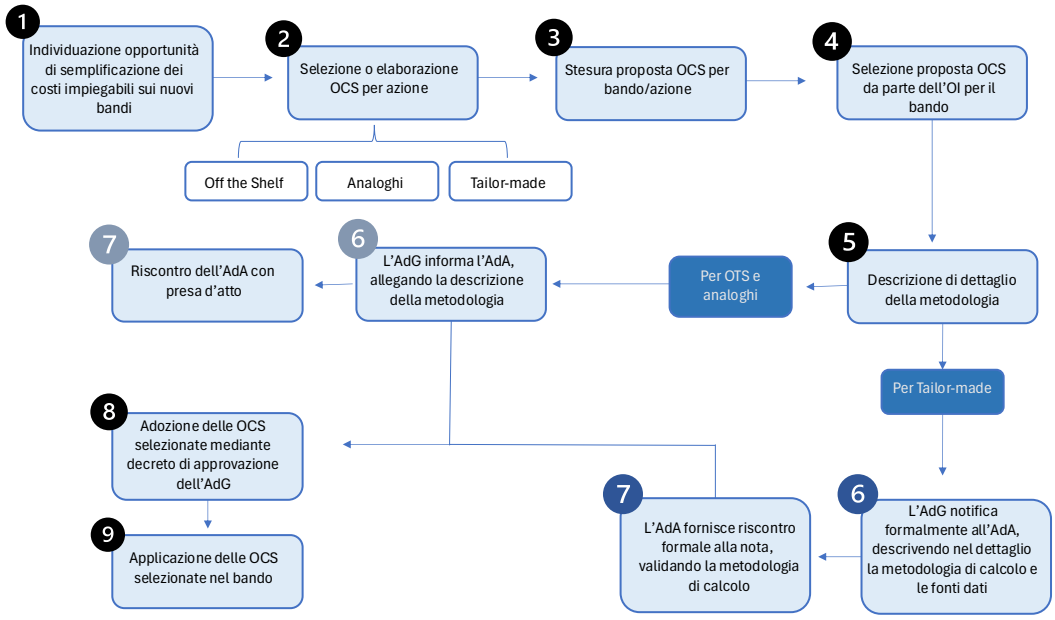
In tal caso, una volta definita una scheda tecnica dell'OCS, che descrive nel dettaglio il processo di elaborazione della stessa e riporta tutte le analisi di dati effettuate e i relativi allegati tecnici (analisi dati, fonti, etc.), l'AdG provvede formalmente al relativo invio all'AdA.

La notifica di tale documentazione, mettendo in conoscenza anche l'OI ed eventualmente la SRA che implementa il costo nei bandi, costituisce un passaggio fondamentale nella metodologia di elaborazione dei costi *Tailor Made* e l'introduzione di tali opzioni di semplificazione nel PN JTF.

In questo caso, diversamente dai costi OTS e analoghi, si attende il riscontro formale dell'AdA, dopo eventuale interlocuzione a chiarimento od integrazione di quanto messo a disposizione, . Solo dopo la validazione della metodologia di calcolo da parte dell'AdA, si può procedere all'approvazione da parte di AdG della/e OCS così definite e alla relativa adozione nei bandi.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo del processo di approvazione e adozione delle OCS.

Schema 7. Il processo di approvazione e adozione delle OCS



L'AdA, come detto, deve **validare preventivamente le OCS per cui si è deciso di elaborare un metodo c.d. "*Tailor Made*"**. Tale validazione è necessaria per garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 53, par. 3, lettera a) del reg. RDC, il quale sancisce i requisiti di equità, giustizia e verificabilità del metodo di calcolo, come indicato negli Orientamenti al par. 6.2. e seguenti.

Nel dettaglio, l'AdA effettua un controllo sia sul metodo di calcolo elaborato che sulla pista di controllo proposta, soffermandosi sui seguenti elementi:

- l'appropriatezza del metodo utilizzato (basato su un calcolo giusto, equo e verificabile) in base alla descrizione dettagliata delle varie fasi che hanno portato a definire l'OCS;
- le fonti di informazioni utilizzate per l'elaborazione del calcolo, verificando che esse siano opportunamente documentate, facilmente tracciabili e applicate in maniera coerente;
- la pertinenza e l'ammissibilità dei costi considerati nel calcolo delle OCS;
- l'affidabilità e l'accuratezza dei dati (dati statistici, altre informazioni oggettive, oppure giudizio di esperti, dati storici verificati, etc.);
- la metodologia per la loro definizione, sincerandosi che essa sia in linea con le norme applicabili in relazione ai Fondi SIE e agli aiuti di Stato.

La decisione di coinvolgere preliminarmente l'AdA determina significativi effetti positivi:

- permette di ridurre i carichi di lavoro di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi successive di gestione e controllo delle OCS e, più in generale, delle operazioni finanziate dal Programma;
- consente di agevolare l'aggiustamento in itinere del metodo e della struttura di definizione

della specifica opzione di costo.

Tali motivazioni portano a prevedere, ove possibile/opportuno, un primo coinvolgimento informale dell'AdA fin dalle riunioni di coordinamento tra AdG e OI, finalizzate alla definizione delle OCS, fornendo ad essa informazioni circa le fonti di dati, i metodi di calcolo ed il tipo di copertura che si intende dare con le OCS in esame. Con la notifica della metodologia elaborata, corredata dalla relativa documentazione a supporto si formalizza, poi, come descritto nel paragrafo precedente, il coinvolgimento dell'AdA, la quale esprime successivamente il proprio parere su quanto elaborato.

4.2. Fase 5. Verifica della corretta applicazione delle OCS

Come anticipato, durante le verifiche di gestione e nelle procedure di audit i soggetti incaricati non sono tenuti a verificare i costi reali che sottendono le categorie di spesa e/o i relativi documenti giustificativi, bensì, in base al tipo di OCS, dovranno concentrare l'attività di controllo su ambiti diversi, come riportato nel box seguente, richiamando le pertinenti parti degli Orientamenti della CE.

Box 1. La corretta verifica dell'applicazione delle OCS in base alle diverse tipologie di costo semplificato

Per le OCS a **tassi forfettari** occorre verificare la/e categoria/e di costo/i dell'operazione a cui è applicato il tasso nonché la correttezza della rilevazione degli indicatori individuati per l'OCS selezionata. Da sottolineare che per l'applicazione di questa tipologia di OS è indispensabile fornire una definizione chiara e inequivocabile delle categorie di costi o un elenco prestabilito di tutte le categorie di costi ammissibili su cui si basa il tasso forfetario (cfr. Orientamenti par. 6.3.1).

La verifica della corretta applicazione delle **tabelle standard di costi unitari** deve comprendere una valutazione volta ad accertare che siano state soddisfatte le condizioni stabilite in termini di processo, realizzazioni e/o risultato per il rimborso dei costi, la correttezza della rilevazione degli indicatori individuati per l'OCS selezionata (cfr. Orientamenti, par. 6.3.2).

Per la verifica, infine, delle **somme forfettarie** è essenziale avere la certezza che la realizzazione/il risultato oggetto dell'operazione sia reale. Le verifiche saranno volte ad accertare che le fasi concordate ex-ante (target intermedi, se del caso) del progetto siano state completate e che le realizzazioni/risultati siano stati prodotti nel rispetto delle condizioni stabilite. (cfr. Orientamenti, par. 6.3.3).

Nel caso di una **combinazione di più OCS** nell'ambito di una medesima operazione, oltre alle verifiche sopra descritte, da effettuare per le singole tipologie, dovrà essere accertato che tutti i costi dell'operazione siano dichiarati una sola volta.

In generale, non sono soggetti a controllo:

- i costi effettivamente sostenuti dai beneficiari;
- i documenti giustificativi necessari a dimostrare che l'importo risultante dall'applicazione dell'OCS sia effettivamente stato speso dal beneficiario;
- Il sistema contabile del beneficiario.





Allegato
1. Opzioni di costo semplificato del PN JTF

Allegato 1. Riepilogo delle OCS adottate nell'ambito del PN JTF

Tipologia OCS	Oggetto	Utilizzo in altri programmi	Intervento del PN JTF	Atto di adozione
Costi unitari ex art. 53, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060 con riferimento alle spese per il personale di Invitalia e tasso forfettario ex art. 53, par. 3, lett. a) Reg. (UE) 2021/1060, nella misura del 25% dei costi diretti, per le spese generali.	Rendicontazione attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa SpA (INVITALIA) - Aggiornamento 2023"	- PON GOV 14-20 - altri Programmi nazionali delle politiche di coesione	Azione 7.1 – Supporto all'Autorità di Gestione e agli Organismi Intermedi coinvolti nell'implementazione del PN	DPC 16/2025
Costi standard ex art 53, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2021/1060	Rendicontazione delle spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Adozione della nota metodologica di aggiornamento e delle tabelle del Decreto Interministeriale (MIMIT - MUR) n. 51 del 04/01/2024	- PR FESR-FSE Puglia 21-27 -Programmi Operativi FESR 2014-2020	Azione 2.4 -Procedura PE P. Taranto 2.4.1. "Iniziative di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico"	DPC 28/2025
Costi standard ex art 53, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2021/1060	Adeguamento del valore del costo standard di cui alla Deliberazione 1416/2017, per percorsi di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali sulla base del coefficiente Istat FOI	- PR FESR-FSE Puglia 21-27	Azione 2.7 - Procedura PE P. Taranto 2.7.2. "Qualifiche professionali"	DPC 28/2025
Costi standard ex art 53, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2021/1060	Adeguamento unità di costo standard GOL-rendicontazione costi standard di cui alla Delibera ANPAL n.6/2022" di aggiornamento della Del. Commissario Straordinario ANPAL n. 5 del 12/04/2023	- Programma Nazionale GOL	-Azione 1.7 – Procedure PE Sulcis I. 1.7. Sostegno percorsi up-skilling e re-skilling per inoccupati, disoccupati e lavoratori a rischio per effetto della transizione; formazione tecnica e alta formazione; potenziamento dei	DPC 21/2025 DPC 28/2025

			servizi per la ricerca di lavoro e per la creazione di nuova impresa; inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro; -Azione 2.7 - Procedura PE P. Taranto 2.7.3 "Interventi di formazione, rivolti ai lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni a Zero-ore"	
Costi standard ex art. 53, par.1, lett. b) e par. 3, lett. a), Reg. (UE) 2021/1060	Determinazione dell'indennità economica mensile (Reddito di dignità)	PR FESR-FSE+ Puglia 21-27	Azione 2.8 - Procedura PE Taranto 2.8.1 "Reddito di dignità (Red) Taranto"	DPC 28/2025
Costi standard ex art. 53, par., 1, lett. b), somme forfettarie ex art. 53 par. 1, d), e) e finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni ex art. 56, par. 1 Reg. (UE) 2021/1060	Rendicontazione spese per il personale deputato a erogare i servizi socio-educativi sulla base di tabelle di costo standard e copertura dei costi ammissibili residui dell'operazione diversi dalle spese per il personale nella misura del 25%.	PR FESR-FSE+ Puglia 21-27	Azione 2.8 - Procedura PE Taranto 2.8.2. "Voucher minori e disabili" limitatamente ai "Voucher per l'acquisto di servizi socio-educativi per figli minori", e altre procedure interventi compatibili7analoghi	DPC 28/2025
Tabelle standard dei costi unitari, ai sensi dell'art. 53(3), lett. c) Reg. (UE) 2021/1060, per le spese di personale	Decreto interministeriale del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca 4 gennaio 2024, n. 51, di aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Decreto interministeriale n. 116	PN Imprese e competitività 2021-2027 e PN Ricerca e innovazione 2021-2027	Azione 1.5 – Procedura – PE Sulcis I. 1.5.2. - *Progetto strategico Power to Green Fuels;* Azione 1.6 - Procedura PE Sulcis I. 1.6.1 - *Avviso per le PMI* per servizi avanzati, da svilupparsi anche tramite attività di ricerca. -	DPC 37/2025

	del 24 gennaio 2018, e di approvazione della relativa nota metodologica			
Tabelle di costi unitari per i costi diretti del personale individuati ai sensi dell'art. 55, par. 2 Reg. (UE) 1060/2021	Nota Metodologica per la determinazione del costo e delle modalità di rendicontazione delle spese del personale dedicato all'attuazione del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021- 2027 - Piano Territoriale Sulcis Iglesiente presso l'Organismo Intermedio Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione	PR FESR FSE+ Sardegna 2021-2027	Azione 7.1 Procedura PE Sulcis Iglesiente 7.1.1	DPC 37/2025